

N. R.G. 324/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
sezione lavoro 1° grado

Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa [REDACTED], quale Giudice del lavoro, all'udienza del 23/05/2024 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente

SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 324/2023 R.G.A.L. del Tribunale di Velletri e vertente tra

[REDACTED] – [REDACTED] – [REDACTED] **Ricorrenti**
Rappresentate e difese dall'Abg.to Denis Ferri d'intesa con l'Avv.to [REDACTED]

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (già M.I.U.R.) – Ufficio Scolastico Regionale per il [REDACTED] In persona del Ministro pro-tempore **Resistente**
Rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dal Funzionario Avv.to [REDACTED]
[REDACTED]

OGGETTO: Retribuzione Professionale Docenti.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione

1. Accerta e dichiara il diritto di [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] a percepire la retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza di contratti a tempo determinato stipulati dalle medesime docenti con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in particolare da [REDACTED] negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per 493 giorni; da [REDACTED] negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 per 234 giorni; da [REDACTED] negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 per 212 giorni.
2. Per l'effetto, condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro-tempore, al pagamento delle differenze retributive maturate dalle docenti, in particolare a corrispondere la somma di € 2.864,33 a [REDACTED], a corrispondere la somma di € 1.311,60 a [REDACTED] e a corrispondere a somma di € 1.231,72 a [REDACTED], oltre interessi legali dal dì della maturazione al saldo.
3. Condanna il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro-tempore, a rimborsare alle ricorrenti le spese processuali liquidate in complessivi € 1.500,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore dell'Abg. Ferri, antistatario.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 23.01.2023, ritualmente notificato, [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], docenti precarie di scuola primaria, rpremesso di essere state destinatarie di incarichi di supplenze brevi in virtù della sottoscrizione di contratti a tempo determinato presso la Scuola [REDACTED] (la docente [REDACTED] la Scuola [REDACTED] (la docente [REDACTED] e la Scuola [REDACTED] di Anzio (la docente [REDACTED] in particolare [REDACTED] negli aa.ss. 2020/2021 per 360 giorni e 2021/2022 per 105 giorni; la [REDACTED] negli aa.ss. 2017/2018 per 234 giorni e 2018/2019 per 16 giorni; la [REDACTED] negli aa.ss. 2018/2019 per 48 giorni, 2019/2020 per 90 giorni, 2020/2021 per 22 giorni e 2021/2022 per 52 giorni), convengono in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito dinanzi al Tribunale di Velletri.

Lamentano di non avere percepito la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001. L'emolumento inizialmente pari a € 164,30 lordi mensili, successivamente incrementato in € 174,50, è infatti corrisposto dall'Amministrazione Scolastica esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con

scadenza al 31 agosto (termine dell'anno scolastico), o al 30 giugno (termine di scadenza delle attività didattiche). Sulla base di tale premessa, chiedono che l'Amministrazione scolastica sia condannata al pagamento in loro favore delle differenze retributive maturate in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificate alla data del deposito del ricorso in € 2.720,25 per [REDACTED], € 2.661,75 per [REDACTED] e € 1.240,20 per [REDACTED] oltre rivalutazione e interessi legali come per legge.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si costituisce in giudizio chiede il rigetto del ricorso per la sua infondatezza in fatto di diritto.

La causa veniva istruita con l'acquisizione della produzione documentale versata in atti dal procuratore delle ricorrenti All'odierna udienza, dopo la discussione, la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Giova premettere che sussiste la legittimazione passiva dell'Amministrazione scolastica, considerato che il diritto per cui si controverte ha ad oggetto l'individuazione la retribuzione spettante al docente nel periodo in cui ha svolto supplenze temporanee, con conseguente riconoscimento delle differenze retributive maturate. Ne consegue, che la *causa petendi* del presente giudizio attiene allo stato giuridico ed economico del personale dipendente del MIUR, che è, quindi, titolare sia del rapporto di lavoro sia di quello di debito/credito.

Venendo al merito del caso che ci occupa le ricorrenti, docenti di scuola primaria, agiscono, come detto, per vedersi riconosciuta la retribuzione professionale docenti, trattamento accessorio istituito dal CCNL Comparto Scuola del 15.03.2001 art. 7 *«con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente»*.

La presente controversia si colloca, quindi, all'interno di un filone di contenzioso seriale promosso dai docenti precari destinatari di *"supplenze brevi"* a cui il Ministero

convenuto non ha riconosciuto la RPD sull'assunto che l'art. 81 del CCNL del 24 luglio 2003 (ex art. 7 C.C.N.L. 15 marzo 2001) e le norme collettive che l'hanno preceduto (art. 83 CCNL 27 novembre 2007; art. 42 CCNL 26 maggio 1999), assorbendo nella retribuzione professionale docenti il compenso individuale accessorio disciplinato dall'art. 25 del CCNI del 1999, pone un limite all'individuazione dei destinatari del trattamento.

Secondo il Ministero, infatti, in virtù dell'espresso richiamo operato dal comma 3 dell'art. 7 all'art. 25 del CCNI del 1999, [laddove dispone che: *«la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999»*], se ne desume che l'emolumento può essere riconosciuto, ora come allora, solo ai supplenti annuali (31.08) e a quelli assunti sino al termine delle attività didattiche (30.06).

La giurisprudenza di merito e di legittimità formatasi negli ultimi anni in materia, a cui questo giudicante ritiene aderisce, condividendola, si è espressa, invece, in senso favorevole ai docenti precari (da ultimo ad es. *Cass. Ord. 20015/2018*) e ciò in virtù del **principio di non discriminazione** sancito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE alla luce del quale la S.C. di Cassazione ha già risolto negli ultimi anni numerose questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale, e del comparto scuola in particolare (cd spettanza delle progressioni stipendiali; riconoscimento del servizio pre-ruolo; ecc.), laddove viene riservato un trattamento diverso a seconda che il rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato ovvero a termine.

Ed infatti, secondo i Supremi Giudici, la RPD è un emolumento di natura fissa e continuativa, e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante *Cass. n. 17773/2017*) ragione per cui rientra nelle *«condizioni di impiego»* in virtù delle quali, come disposto dalla clausola 4 dell'Accordo quadro gli assunti a tempo determinato ***«non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive»***.

Ne discende che non aparendo sussistere significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività didattiche tra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei, deve ritenersi che il richiamo all'art. 25 del CCNI del 1999 ha la sola finalità di individuare le modalità di corresponsione e di calcolo del nuovo

trattamento, e non già quella di limitare la platea dei destinatari del trattamento accessorio.

Come è noto, infatti, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha più volte evidenziato che:

- a) la clausola 4 dell'Accordo esclude qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact; 13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro Alonso; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana);
- b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), *«non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione»* (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
- c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi). La Cassazione ha, inoltre, precisato che, poichè l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, questi può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima delle sentenze interpretative perché a tali sentenze va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino *ex novo* norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia *erga omnes*, nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass. n. 2468/2016).

Una diversa interpretazione della normativa contrattuale interna, quindi, oltre a porla in contrasto con i principi del diritto sovranazionale, creerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento fra le diverse categorie di supplenti anche in violazione di quanto previsto dall'art. 526 del D.lgs. n. 297/1994 [che estende al personale docente e educativo non di ruolo il trattamento economico iniziale previsto per il personale docente di ruolo senza effettuare alcuna distinzione], senza contare che ritenere la RPD incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo anche nell'ipotesi di **«periodi di servizio inferiori al mese»**.

In conclusione, si deve ritenere che le parti collettive, nell'attribuire il compenso accessorio **«al personale docente ed educativo»**, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo.

Così riassunte le norme e i principi che regolano la materia, ne consegue che, nel caso in esame, venendo in rilievo proprio il principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del D.lgs. n. 368/2001, la disparità di trattamento economica può essere giustificata solo laddove il datore di lavoro provi che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione non equivalente a quella del lavoratore sostituito.

In specie il Ministero si è costituito in giudizio spiegando una difesa incentrata sull'assunto, non condivisibile, dell'esistenza di ragioni oggettive che giustificano la disparità del trattamento economico, in quanto i lavoratori a tempo determinato oltre a non essere assunti per il tramite di un concorso pubblico -come invece previsto dall'art. 97 Cost. per il personale assunto a tempo indeterminato- svolgerebbero mansioni diverse da quelle assegnate ai docenti a tempo indeterminato in quanto non partecipa alle attività cd funzionali all'insegnamento. A parere di questo giudicante, invece, non sussistono significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle

diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici dell'Amministrazione scolastica.

Deve, pertanto, riconoscersi il diritto delle ricorrenti a percepire le differenze retributive per gli incarichi di supplenza temporanei conferiti in virtù dell'art. 3 della L. 124/1999, ossia per *ogni altra ulteriore necessità* e destinati a terminare non appena viene meno l'esigenza per la quale è stato stipulato il relativo contratti, di cui sono stati destinatarie: [REDACTED] negli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; [REDACTED] negli aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019; [REDACTED] negli aa.ss. dal 2018/2019 al 2021/2022; ed in relazione ai quali non hanno percepito la quota parte della retribuzione professionale docenti determinata nella somma € 164,30 lordi mensili fino al 28.02.2018 e in quella di € 174,50 dall'1.03.2018 in poi.

Ed infatti, come precisato dal procuratore delle ricorrenti con le note del 15.05.2024, [REDACTED] nell'anno scolastico 2022/2023 non ha stipulato contratti quale supplente temporaneo, e [REDACTED] ha stipulato un contratto a termine fino al termine dell'anno scolastico, ai sensi dell'4 della L. 124/1999, tipologia di supplenza per la quale come detto il MIM riconosce il diritto alla RPD.

Quanto alla determinazione dell'importo spettante alle docenti a titolo di RPD, il calcolo va sviluppato, come detto, secondo le modalità previste dall'art. 25, co. 4 e 5, del CCNI del 1999, a norma dei quali l'emolumento spetta al personale docente in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o le situazioni di stato assimilate al servizio (comma 4) e, per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese, detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio (comma 5).

Pertanto, tenuto conto dell'importo lordo giornaliero della retribuzione professionale docenti di **€ 5,47** al giorno fino al 28.02.2018 e di **€ 5,81** al giorno dall'1.03.2018 in poi, essendo provato (cfr. documentazione prodotta in allegato al ricorso e alle note autorizzate del 15.05.2024) che:

- [REDACTED] negli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 ha lavorato per complessivi **493 giorni** tutti successivi all'1.03.2018;
- [REDACTED] negli aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019 ha lavorato per complessivi **234 giorni** di cui 141 giorni fino al 28.02.2018 e 93 successivi al 28.02.2018;
- [REDACTED] negli aa.ss. dal 2018/2019 al 2021/2022 ha lavorato per

complessivi **212 giorni** tutti successivi al 28.02.2018;
ne consegue che le ricorrenti hanno maturato un credito complessivo
rispettivamente pari a; **€ 2.864,33** (la [REDACTED] **€ 1.311,60** (la [REDACTED] e **€ 1.231,72** (la
[REDACTED]).

Conseguentemente l'Amministrazione scolastica convenuta va condannata a
corrispondere alle docenti ricorrenti le differenze retributive maturate negli importi
innanzi determinati, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vengono
liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Abg. Ferri che se ne
dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c..

Velletri, 23 maggio 2024

Il Giudice del Lavoro
dott.ssa [REDACTED]